



Coni

Coordinamento Attività Politiche e Istituzionali

Prot. n. 0000182/13

Roma, 07.10.2013

- Alle Federazioni sportive nazionali
- Alle Discipline sportive associate
- Agli Enti di Promozione Sportiva
- Ai Comitati Regionali CONI
- Ai Delegati Provinciali CONI
- Alle Associazioni Benemerite
- Alle Unità Direzionali Coni Servizi S.p.A.

Loro Sedi

Oggetto: A) Elenco ISTAT concernente le Amministrazioni Pubbliche inserite nel conto economico consolidato dello Stato, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

B) Parere Ministero della Salute sulla certificazione medico – sportiva non agonistica.

C) Decreto – legge 31 agosto 2013, n. 101, recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”.

D) Legge 9 agosto 2013, n. 98, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia” (c.d. decreto “del fare”).

E) DPCM 5 luglio 2013, recante “Delega di funzioni in materia di sport al Ministro senza portafoglio dott. Graziano DELRIO”.

A) Elenco ISTAT concernente le Amministrazioni Pubbliche inserite nel conto economico consolidato dello Stato, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 229 del 30 settembre 2013, è stato pubblicato l'elenco ISTAT delle Amministrazioni Pubbliche inserite nel conto economico consolidato dello Stato, individuate ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) e che sono destinatarie di diverse disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica (spending review).

In detto elenco, che l'ISTAT è tenuto a pubblicare annualmente sulla Gazzetta Ufficiale a norma della citata disposizione della legge finanziaria 2005, tra gli enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali sono elencati tra gli altri:

- Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI)
- CONI Servizi S.p.a.
- Comitato Italiano Paralimpico (CIP)
- Federazione Italiana Giuoco Squash (FIGS)

In pendenza del secondo grado di giudizio dinanzi al Consiglio di Stato sono da ritenersi escluse dall'elenco le seguenti unità istituzionali:

- Federazione ginnastica d'Italia (FGdI)
- Federazione italiana badminton (FIBa)
- Federazione italiana baseball softball (FIBS)
- Federazione italiana canoa kayak (FICK)
- Federazione italiana canottaggio (FIC)
- Federazione italiana cronometristi (FICr)
- Federazione italiana di atletica leggera (FIDAL)
- Federazione italiana di tiro con l'arco (FITARCO)
- Federazione italiana discipline armi sportive da caccia (FIDASC)
- Federazione italiana giuoco handball (FIGH)
- Federazione italiana hockey (FIH)
- Federazione italiana hockey e pattinaggio (FIHP)
- Federazione italiana judo lotta karate arti marziali (FIJLKAM)
- Federazione italiana motonautica (FIM)
- Federazione italiana pentathlon moderno (FIPM)
- Federazione italiana pesistica e cultura fisica (FIPCF)
- Federazione italiana scherma (FIS)
- Federazione Italiana sci nautico (FISN)
- Federazione italiana sport del ghiaccio (FISG)
- Federazione italiana sport invernali (FISI)
- Federazione italiana taekwondo (FITA)
- Federazione italiana tennis tavolo (FITET)
- Federazione italiana tiro a volo (FITAV)
- Federazione italiana triathlon (FITRI)
- Federazione italiana vela (FIV)
- Federazione pugilistica italiana (FPI)
- Unione italiana tiro a segno (UITS)

Analogamente all'elenco ISTAT relativo all'anno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2012, tra le suddette Federazioni non figurano, non essendo parti in causa nell'ambito del giudizio dinanzi al Consiglio di Stato, la Federazione italiana danza sportiva (FIDS), la Federazione italiana giuoco calcio (FIGC) e la Federazione italiana nuoto (FIN).

Nulla è, pertanto, cambiato rispetto a quanto previsto nell'ambito del suddetto elenco ISTAT relativo all'anno 2012.

B) Parere Ministero della Salute sulla certificazione medico – sportiva non agonistica.

Facendo seguito a quanto comunicato nella precedente circolare n. 0000176/13 del 5 settembre 2013, si specifica che anche i medici specialisti in medicina dello sport – oltre al medico o pediatra di base – possono rilasciare i certificati per l'attività sportiva non agonistica. Lo ha chiarito l'Ufficio legislativo del Ministero della Salute, con nota dell'11 settembre, rispondendo ad una richiesta di parere in merito all'interpretazione dell'articolo 42-bis della legge 1 agosto 2013, n. 98, formulata dal Presidente della Federazione Medico Sportiva Italiana, dott. Maurizio Casasco. Ciò in quanto – si legge nella nota – *“la volontà del*

legislatore non era finalizzata a modificare l'assetto vigente, per quanto attiene alla figura del medico certificatore, bensì quella di eliminare un onere amministrativo, con i relativi riflessi economici, gravante sui cittadini che si avvicinavano alla pratica sportiva amatoriale. Ciò anche al fine di rendere più semplice l'accesso a tale pratica".

Con ulteriore nota dell'11 settembre 2013 il Ministero della Salute, nel rispondere ad una specifica richiesta effettuata dalla Federazione Medico Sportiva Italiana, finalizzata ad acquisire le valutazioni dello stesso Ministero alla luce delle criticità interpretative emerse nell'applicazione delle norme sulla certificazione di attività sportiva, ha chiarito che la soppressione dell'obbligo di certificazione per l'attività ludico motoria ha comportato anche la soppressione delle relative disposizioni recate dal citato decreto del 24 aprile 2013, contenute nell'art. 2 (Definizione dell'attività amatoriale. Certificazione).

Quanto alla certificazione dell'attività sportiva non agonistica, il Ministero della Salute ha chiarito che l'art. 3 - che riguarda la definizione di attività sportiva non agonistica e la relativa certificazione - è da considerarsi vigente, ad eccezione di quanto disposto dal comma 3 del medesimo articolo, che prevedeva l'obbligo dell'effettuazione dell'elettrocardiogramma a riposo.

Da ultimo, per quanto attiene alla certificazione relativa alle attività di particolare ed elevato impegno cardiovascolare "gran fondo", nulla sembra essere stato modificato rispetto alla disciplina prevista dall'articolo 4 del decreto ministeriale del 24 aprile 2013.

C) Decreto – legge 31 agosto 2013, n. 101, recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”.

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 31 agosto 2013 il provvedimento indicato in oggetto nel quale sono contenute diverse disposizioni di interesse per il settore dello sport, in particolare per il CONI, la CONI Servizi S.p.a. e le Federazioni aventi natura di ente pubblico.

Di seguito si indicano le norme di più diretto impatto:

- Art. 1 (Disposizioni per l'ulteriore riduzione della spesa per auto di servizio e consulenze nella pubblica amministrazione).
Le pubbliche amministrazioni che non adempiono al previsto obbligo di comunicazione relativo al censimento delle auto di servizio non possono effettuare, a decorrere dal 2014, spese superiori all'80 per cento del limite di spesa previsto per il 2013 per l'acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi.
Per quanto riguarda la spesa annua per studi e incarichi di consulenza questa non può essere superiore al 90 per cento del limite di spesa per l'anno 2013.
- Art. 2 (Disposizioni in tema di accesso nella pubblica amministrazione, di assorbimento di eccedenze e potenziamento della revisione di spesa anche in materia di personale).
Le norme contenute nell'art. 2 sono volte a razionalizzare e ottimizzare i meccanismi assunzionali e a favorire la mobilità nel pubblico impiego.
- Art. 5 (Disposizioni in materia di trasparenza, anticorruzione e valutazione della performance).
Al fine di ottimizzare le attività volte ad assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa e la prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni

nonché una razionalizzazione delle attività di misurazione e valutazione della performance del personale, alcune funzioni svolte dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche vengono trasferite all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni.

- Art. 10 (Misure urgenti per il potenziamento delle politiche di coesione).

Viene istituita l'Agenzia per la coesione territoriale, sotto la vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, al fine di rendere più efficace l'utilizzo quantitativo e qualitativo dei fondi europei, in particolare dei fondi strutturali e del Fondo sviluppo e coesione, con compiti di coordinamento e controllo sull'uso degli stessi e rafforzando l'azione di programmazione già spettante al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il provvedimento è all'esame del Senato per la conversione in legge, entro il 30 ottobre 2013.

D) Legge 9 agosto 2013, n. 98, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" (c.d. decreto "del fare").

Nel Supplemento Ordinario n. 63/L alla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 194 del 20 agosto 2013 è stata pubblicata la legge in oggetto, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge n. 69/2013.

Il provvedimento contiene anche norme che riguardano direttamente o indirettamente il settore sportivo.

Qui appresso si indicano sinteticamente le principali disposizioni d'interesse.

Norme di diretto interesse per l'organizzazione sportiva.

Misure urgenti di settore in materia di infrastrutture e trasporti (art. 25). Il comma 11-quater, apportando modifiche: alla legge 26 ottobre 1995 n. 447; al DPR 3 aprile 2001, n. 304; al DPCM 14 novembre 1997 e al decreto del Ministro dell'ambiente 31 ottobre 1997, ricomprende nella disciplina sull'inquinamento acustico le emissioni sonore provenienti dai luoghi in cui si svolgono attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile.

Semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro (art. 32). Il comma 1, apportando modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, estende la procedura semplificata degli adempimenti alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro dettata dall'art. 21 del menzionato decreto legislativo anche ai soggetti che prestano la propria attività, spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso spese, in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e all'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché ai soggetti che percepiscono i compensi di cui all'art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR.

Soppressione certificazioni sanitarie (art. 42). Ai sensi di tale norma è abrogato anche il certificato di idoneità psico-fisica all'attività di maestro di sci, di cui art. 4, comma 1, lett. c), della legge 8 marzo 1991, n. 81.

Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289 (art. 47). Recando modifiche all'art. 90, comma 13, della legge n. 289/2002 e abrogando il successivo comma 15, si dispone che i criteri di gestione del Fondo di garanzia per la realizzazione di impianti sportivi sono approvati dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dall'Autorità di Governo delegata per lo sport, ove nominata.

Norme di rilievo indiretto per il settore sportivo.

Disposizioni in materia di concessioni e defiscalizzazione (art. 19). Ai sensi del comma 5-bis, fino alla data del 15 settembre 2013 sono sospesi i pagamenti dei canoni per le concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative, anche se già iscritti a ruolo. Fino alla stessa data sono altresì sospesi i procedimenti amministrativi di sospensione, revoca o decadenza dalla concessione a causa del mancato versamento del canone demaniale marittimo nella misura determinata dal d.l. n. 400/1993, convertito dalla legge n. 494/1993.

Disposizioni urgenti per il rilancio della nautica da diporto e per il turismo nautico (art. 23). È abrogata la tassa di possesso per le unità da diporto con scafo di lunghezza fino a 14 metri e dimezzata quella dovuta per le unità con scafo di lunghezza da 14,01 metri a 17 metri e da 17,01 metri a 20 metri. Un trattamento di favore è disposto anche per il noleggio occasionale delle unità da diporto.

Data unica di efficacia degli obblighi (art. 29). La norma dispone che gli atti normativi del Governo e gli atti amministrativi dello Stato, degli Enti pubblici nazionali e delle agenzie (incluse le fiscali) devono fissare la data di decorrenza dell'efficacia degli organi amministrativi introdotti a carico dei cittadini e imprese, al 1° luglio e al 1° gennaio successivi alla loro entrata in vigore. È fatta salva la sussistenza di particolari esigenze. A tali fini, per obbligo amministrativo deve intendersi qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti, cui i cittadini e imprese sono tenuti nei confronti della pubblica amministrazione. Le modalità applicative della riportata disposizione sono rimesse ad un DPCM da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge in rassegna e, quindi, entro il 20 c.m..

Semplificazione delle comunicazioni telematiche all'Agenzia delle entrate per i soggetti titolari di partita IVA (art. 50-bis). Con tale articolo si prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, i soggetti titolari di partita IVA possono comunicare quotidianamente in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati analitici delle fatture di acquisto e di cessione di beni e servizi, nonché i corrispettivi relativi ad operazioni non soggette a fatturazione risultanti da appositi registri. I soggetti che optano per la detta tipologia di comunicazione beneficiano di alcune agevolazioni, tra cui l'esonero dalla trasmissione dei dati delle operazioni rilevanti ai fini IVA (c.d. spesometro). Con decreto del Presidente della Repubblica sarà emanata apposita regolamentazione in materia e con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del DPR predetto, adottate le relative disposizioni attuative.

Soppressione dell'obbligo di presentazione mensile del modello 770 (art. 51).

L'articolo dispone la soppressione dell'obbligo di presentazione del modello 770 mensile da parte dei sostituti d'imposta.

Disposizioni per la riscossione mediante ruolo (art. 52). L'articolo apporta sostanziali modifiche al DPR 29 settembre 1973, n. 602, concernente disposizioni sulla riscossione delle imposte sui redditi. Tra le numerose innovazioni introdotte vale qui citare:

- l'aumento fino a centoventi rate mensili della rateazione, a fronte dell'accertata impossibilità, legata alla congiuntura economica, per il contribuente, di eseguire il pagamento del debito tributario secondo un ordinato piano di rateazione e valutata la sua solvibilità. Decadenza dalla rateazione soltanto nel caso di mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive;
- l'impossibilità di dare corso all'espropriazione per la casa di abitazione non di lusso del debitore e per uno specifico paniere di beni definiti "beni di lusso" e individuato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Per beni diversi da quelli appena menzionati può procedersi all'espropriazione immobiliare, sempreché, però, l'importo complessivo del credito superi 120.000 euro, che sui beni sia stata precedentemente iscritta ipoteca e che siano decorsi almeno 6 mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto;
- in ordine al fermo amministrativo di beni mobili registrati, al debitore o ai coobbligati entro il termine fissato per il pagamento, è dato ora dimostrare all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività d'impresa ai fini di eliminare il fermo.

Si prevede altresì che entro il 30 settembre 2013 devono essere adottati i decreti di cui all'art. 17 del d.lgs. 13 aprile 2013, n. 112, sulla riscossione, per garantire minori oneri per i cittadini e che entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in rassegna (e, quindi, entro il 9 c.m.), con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione e monitoraggio degli effetti derivanti dall'applicazione del nuovo meccanismo di rateazione introdotto.

E) DPCM 5 luglio 2013, recante "Delega di funzioni in materia di sport al Ministro senza portafoglio dott. Graziano DELRIO".

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 204 del 31 agosto 2013, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2013 con il quale, a decorrere dal 27 giugno 2013, sono state delegate al Ministro senza portafoglio, dott. Graziano Delrio, le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento, di tutte le iniziative, anche normative, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di sport.

Per l'esercizio di dette funzioni, elencate nel dettaglio nel decreto, il Ministero si avvale del Dipartimento per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport – Ufficio per lo Sport. Le funzioni stesse "possono essere esercitate anche per il tramite del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, On. Michaela Biancofiore".

Cordiali saluti.


Roberto Fabbricini
Segretario Generale